

Ma se l'alterazione fosse d'aver ristretto, sempre per conosciuta colpa d'arbitrio, o di negligenza del Proto, le misure senza gli assenti dei Proprietarj, sicchè restasse diminuita la capacità del Bastimento; in questo caso dovranno esser scielti due Periti, uno dal Parcenevole, l'altro dal Proto, ed il terzo in caso di discordia da eleggersi dal Magistrato all'Armar, per esaminare, e riconoscere la qualità del danno, onde col fondamento delle loro giurate Perizie abbia poi il Magistrato stesso a stabilire que' risarcimenti, che crederà di giustizia.

Se poi il Proto avesse accresciuto le convenute dimensioni, senza l'assenso del Proprietario, egli non potrà pretendere alcun risarcimento fuori del Contratto, e del prezzo in esso stabilito.

Se la Fabbrica del Bastimento avesse tale difetto, che lo rendesse incapace alla navigazione, resterà esso Bastimento per conto del Proto Fabbricatore, il quale dovrà risarcire li Proprietarj d'ogni danno, spesa, ed interesse, previa però sempre una Perizia di due de' più abili Capi d'Opera Costruttori dell' Arsenal, estratti a sorte dal Magistrato all'Armar, che attestino con loro giuramento la

in-